

concorrenti di fuori, e giuraranno l'osservanza degli Statuti, ed obbediranno i Governatori, di che si farà avvertimento, e nota nel libro de' ricordi.

2. Item saranno obbligati dire ogni Settimana una Messa per l'anima de' Fondatori, e più Benefattori dell'Ospedale, ed ajutarà agl'offizii Divini, ed assisterà tutti i giorni alla Salve con gl'altri Cappellani, ed agl'infermi alle ore, che gli toccheranno.

3. Item se ajutaranno in alcuni offizii de' Morti, o qualsivoglia altri suffragj, che non saranno di peso della Casa, entreranno con gl'altri Cappellani pro rata all'elemosine, che se gli daranno.

CAPITOLO SETTIMO.
Che l'Offizio di Cappellano è annuale.

I Cappellani ordinarij, e straordinarij, durano solamente un anno, cominciando dal primo di Gennaro, e terminando nell'altro dell'anno seguente, e benchè alcuno entrasse in altro giorno per il decoro dell'anno, nè per questo lascerà di terminare nel detto primo giorno di Gennaro, nel quale tutti saranno licenziati dal Governatore moderno, e nella prima Congregazione saranno ammessi quelli, che non averanno demerito; e se alcuni saranno esclusi, si riceveranno altri in suo luogo, di che si farà nota nel Libro de' ricordi.

CAPITOLO OTTAVO.
Delle pene, e multe de' Cappellani, che non faranno ciò, che per questi Statuti sono obbligati.

1. Quallsivoglia Cappellano, che non anderà in abito onesto nella forma, che si è detto in questo secondo Libro Cap. 4. §. 7., per la prima volta sarà multato in tre giulj, per la seconda in doppio, e per la terza licenziato dall'Ospedale.

2. Item quello, che lascerà di dir Messa alle ore, che gli saranno distribuite dal Sagrestano, essendo Messa bassa pagherà due giulj, e cantata quattro, avendo però causa d'infermità, sarà scusato.

3. Item quello, che mancherà alla Messa Maggiore, Salve Regina, o qualsivoglia altri Offizii Divini, o non assisterà esso con Cotta, e sarà inquieto pagherà un giulio per la prima volta, la seconda due, e la terza tre, e se farà ne' Vesperi, o Messa di S. Antonio, Regina Santa cinque giulj, e quello, che non si comunicherà nella nostra Chiesa nel Giovedì Santo sarà multato in un giulio.

4. Item quello, che non assisterà a Moribondi alle ore assegnateli dall'Ospidaliere, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in doppio, per la terza in otto, e per la quarta sarà licenziato, ed essendo Cappellano estraniero sarà ammonito tre volte, ed alla quarta licenziato.

5. Item ogni Cappellano, che mangerà fuori di Casa, andando per l'Osterie, e Taverne, il che anche s'intenda nella Cantina dell'Ospedale, sarà multato in due giulj per la prima volta, e la seconda in quattro, e la terza in otto, ed essendo contumace sarà espulso fuori dell'Ospedale.

6. Item ciascuno che dormirà fuori, o verrà

fuor d'ora, senza causa urgente, o licenza di uno de' Governatori, o entrerà, o uscirà per altra qualsivoglia parte, che non sia la porta ordinaria, per la prima volta sarà multato in cinque giulj, per la seconda in un scudo, per la terza licenziato dall'Ospedale, il che anche s'intenderà, quando non uscirà a pigliare Acqua Santa.

7. Item ogni Cappellano, e qualsivoglia altra persona, che starà alloggiata nell'Ospedale, per la prima volta, che giuocherà, o averà buglia con alcuno, sarà multato in cinque giulj, per la seconda il doppio, e per la terza sarà mandato fuori dell'Ospedale, e se sarà Pellegrino sarà ammonito due volte per l'Ospidaliere, e la terza sarà mandato via, e se alcuna delle sopraddette persone ferirà, o darà, o tratterà male di parole altri, sarà subito licenziato dall'Ospedale per mai più essere ammessa; così anche avendo qualche sorte di armi.

8. Item ogn'uno, che porterà a dormire alla sua stanza persone di qualsivoglia qualità che sia senza licenza del Governatore, per la prima volta pagherà uno scudo, e per la seconda sarà licenziato dall'Ospedale.

9. Item il Cappellano, che parlerà dentro l'Ospedale con Donna, benchè non sia di sospetto, o consentirà, che vada a cacciar acqua alla Fontana, o Pozzo dell'Ospedale, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in doppio, e per la terza in otto, e se sarà di sospetto, sarà mandato fuori.

10. Item ogni persona, Cappellano, o Pellegrino, che piglierà per se cosa alcuna di quelle, che saranno offerte alla Chiesa, ed Ospedale irremissibilmente sarà subito mandato via dall'Ospedale, senza poter esser più ammesso.

11. Item il Sagrestano, che non soddisfarà a tutto il contenuto nel suo regimento, se sarà in cosa leggiera, sarà multato per la prima volta in un giulio, la seconda in doppio, e di li avanti ad arbitrio del Governatore; e se sarà cosa grave, per la prima volta in un scudo, e la seconda privato dall'Offizio, ed in caso, che dia l'elemosina delle Messe, acciò si dicano fuori della nostra Chiesa, sarà subito privato dell'Offizio.

12. Item il Confessore, che mancherà a quello, se gl'ordina nel suo regimento, sarà multato ad arbitrio del Governatore, con poterli anche levare l'Offizio di Confessore.

13. Item il Maestro di Coro, che lascerà di fare quello, è obbligato per il suo regimento, e se sarà cosa leggiera, sarà per la prima volta multato in un giulio, la seconda in doppio, e la terza in quattro, conforme all'arbitrio del Governatore, ma se mancherà alla Messa Cantata, o altri qualsivoglia Offizii, in cui esso sia necessario, sarà multato in quattro giulj, e la seconda in otto, e la terza privato dell'Offizio, e ne sarà provvisto un'altro.

14. Item il Maestro di Ceremonie, che non farà quello tocca al suo Offizio, sarà multato, come si dice dal Maestro di Coro.

15. Item l'Esattore, e Sollecitore, che non faranno, e soddisfaranno quello, se gl'ordina nel suo regimento al Libro primo Cap. 6., sarà multato per la prima volta in cinque giulj, per la seconda in dieci, e per la terza privato del suo Offizio.

16. L'Ospidaliere non farà quello gl'è ordinato nel suo regimento nel terzo Libro di que-

si

si statuti, sarà multato, essendo cosa leggiera per la prima volta in un giulio, la seconda in due, e la terza in quattro, conforme all'arbitrio del Governatore, ed essendo cosa grave sarà multato in un scudo, e la seconda privato dell'Offizio.

17. Item ogni Cappellano, che contro l'ordine del suo statuto al §. 6., vestirà qualsivoglia sorte di seta, co ipso sarà licenziato dal nostro Ospedale.

18. Item quello, che fomenterà dissensionj, o mostrerà inimicizie, mostrandosi grosso o negando il saluto comune ad altri, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in quattro, e per la terza si considererà, se debba esser licenziato.

19. Item quello, che riceverà nella sua stanza Depositi, come si dice nel Capitolo 4. de' suoi Obblighi §. 15., essendo robbe di contrabando, sarà subito licenziato, ed essendo qualsivoglia altra cosa di robbe, o denaro, se lo riceverà senza espressa licenza del Governatore, sarà multato in cinque giulj per la prima volta, per la seconda in dieci, e per la terza sarà licenziato dall'Ospedale.

CAPITOLO NONO.

1. L'Offizio di Sagrestano si darà sempre ad uno de' Cappellani più antico, pratico nelle Ceremonie, e cose del culto Divino, e di maggior fedeltà, e che sia, acciò possa in tutto soddisfare, e dar conto dell'argento, ornamenti, e più cose della Chiesa, che gli saranno consegnate.

2. Item sarà molto diligente, e vigilante nell'ornare colla dovuta perfezione il Tabernacolo, e rinovare il Santissimo Sacramento a suo tempo in modo, che non manchi, e gli terrà la Lampada continuamente accesa, e per la Festa di Pasqua piglierà l'Oglio Santo a S. Gio. Laterano.

3. Item averà particolar cura d'ornar gl'Altari col colore, che corre, conforme le Ceremonie Romane, tenendoli sempre ben polito, come anche i Calici, vestimenti, purificatori, ed altre cose della Sagrestia, e le cose che in essa servono ordinariamente, le farà lavare ogni settimana, e le Cotte, Camici per le feste, e quando sarà necessario, e se perciò sarà di bisogno di qualche cosa, lo farà sapere al Governatore, acciò provveda.

4. Item tre volte la settimana farà scuopare Chiesa, e Sagrestia, polire i banchi, e spolverare le muraglia, e tutti i Sabbati al tardi benedirà l'Acqua Santa, ed ogni volta, che sarà bisogno.

5. Item subito nel far del giorno andrà col sotto Sagrestano per fargli aprir la porta della Chiesa, ed assisterà nella Sagrestia, fin che la torni a serrare al mezzo giorno, per dar ordine a chi verrà a dir Messa, e non si partirà di lì senza lasciare il sotto Sagrestano in suo luogo, quale servirà per ajutare in tutto ciò ch'è necessario, e tre Chierici, e tutti quattro faranno con diligenza che se gl'ordinerà.

6. Mezz'ora avanti l'Ave Maria, farà aprire la Porta, e sonare la Salve, che si canterà ne' giorni festivi con quattro candece accese nell'Altar Maggiore, e ne' feriali con due, e parimente altre due nell'Altar di nostra Signora, e finita farà sonare l'Ave Maria, e ferrerà la por-

ta, e farà la cerca, acciò non resti persona alcuna, benchè conosciuta.

7. Item sarà obbligato d'amministrare i Sacramenti dell'Eucarestia, Estrema unzione a tutti gl'infermi dell'Ospedale, e raccomandare l'Anima di quei, che moriranno, e si seppelliranno nella Chiesa del medesimo Ospedale ancora con Cotta, Stola, osservando in tutto il Rito Romano.

8. Item ogni settimana farà una lista, in cui ordini a Cappellani le Messe, che ogn' Anno ha da dire degl'obblighi della Casa, dichiarandoli perche intenzione, ed a che ora, e distribuirà ancora ad ogn'uno le Messe solenni, Evangelij, Epistole per turno con diligenza senza passione alcuna. Sarà sonare tre volte dal Chierico la Messa maggiore ne' giorni solenni di festa, come anche a mezzo giorno, ed all'Ave Maria.

9. Item farà un Libro, nel quale, si scrivano tutte le Messe, che i Fedeli faranno dire, ed in quello dichiarerà, come si diranno, se per Anima di Sacerdote Defonto, o Defonta, o in onore di alcun Santo, e farà sottoscrivere nel detto Libro la persona, che la dirà, ripartendo le dette Messe nella forma, che resta detta nella prima parte di questi Statuti Capitolo 4. Titolo primo, de' Governatori §. 9., e dal più moderno intenderà, come si debban distribuire le dette Messe, e Posterverà. Averà nella Sagrestia tutte le Orazioni scritte per preparazioni alla Messa, che i Sacerdoti dicono, ed in essa avanti l'elevazione, fino al consumare sarà sempre acceso il Candelotto.

10. Item riceverà tutte l'elemosine de' Responsorj, Messe, ed altre oblazioni, ed incontenente le metterà nella Cassa, che averà, dichiarando nel detto Libro il modo, con cui, se li consegnarono, cioè se chi fece dire le dette Messe, o Responsorj, dette maggior elemosina, che il costume, e dichiarò, che tal elemosina dava alla Chiesa, acciò in essa si celebrassero i tali suffragj, o che la dava tutta a persona, o persone, che gli facessero, ed esso averà una Chiave di detta Cassa, acciò nel fine d'ogni mese, si trovi con quelle presente all'aprir col Governatore più moderno, come si è detto nel suo reggimento.

11. Item riceverà dal Governatore per Inventario tutti gl'Argenti, ornamenti, ed altre cose, che ha nella Sagrestia, si sottoscriverà nel fine, per poter dar esso conto al Governatore, che succederà, ad effetto della consegna, e mancando qualche cosa la pagherà, e per qualsivoglia via, che lascerà l'Offizio, sarà obbligato prima dar detta consegna, non imprestarà cosa alcuna della Sagrestia, nè lascerà aprir nella Chiesa, Fossa, o Sepoltura senz'ordine del Governatore, scuotendosi vestimenti, o Camici, li farà raccomandare.

12. Item Quando il Governatore averà da pigliare la cera, l'andarà accompagnando col Libro, dove il Cerarolo nota, e chiederà tutta quella sarà necessaria al detto Governatore per il servizio della Chiesa, e di tutte le Torce, o candece, che averà ricevuto, consegnerà tutti i moccoli.

13. Item In fine di ciascun mese farà una lista, così de' salarij, che hanno d'avere i Cappellani, come di tutte le spese della Sagrestia, e la darà al Governatore moderno, acciò in-

Con.

pellanos hujus Ecclesie in Ecclesia S. Jacobi Nationis Castellanorum pro Anima D. Antonii Fonseca: habent Cappellani de elemosyna julios duos pro quolibet, excepto Decano.

Die 8. Missa cantata cum Officio Defunctorum D. Francisci Vaz Pereira de Castro.

Die 24. vel anno bissextili 25. Missa cantata solemniter de S. Marthia Apostolo.

MARTIUS.

Die 19. hujus Mensis. Missa cantata solemniter de S. Josepho.

Die 23. Missa cantata de Anniversario pro anima Georgii Peixoto de Guerra, obiit hac die.

Die 25. Missa cantata solemniter de Annuntiatione Beate Mariæ Virginis, etiamsi contigerit transferri in aliam diem.

APRILIS.

Die 25. hujus Mensis. Missa cantata solemniter de S. Marco Evangelista.

Die 26. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de Festo S. Engratiae, sive Ingratidis juxta intentionem quondam D. Gasparis de Franco.

M A I U S.

Die prima hujus. Missa cantata solemniter de SS. Apostolis Philippo, & Jacobo.

Die 3. Missa solemniter de Inventione S. Crucis.

Die 15. Missa cantata de Anniversario pro Anima D. Ferdinandi Nunez, obiit hac die.

Die ultima. Missa cantata solemniter cum Diacono, & Subdiacono de Anniversario pro anima D. Antonii de Bivar, obiit hac die.

J U N I U S.

Die 11. hujus. Missa cantata solemniter de S. Barbara Apostolo.

Die 13. Missa solemniter de S. Antonio de Padua Patrono, & Titulari Ecclesie.

Die 14. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de Anniversario pro Anima D. Antonii de Bivar.

Die 8. S. Antonii de Padua. Missa cantata de Anniversario pro Anima Antonii Pinto: Cappellani habent pro elemosyna scutum unum.

Die 24. Missa cantata solemniter de Nativitate S. Joannis Baptistæ.

Die 29. Missa cantata solemniter de SS. Apostolis Petro, & Paulo.

J U L I U S.

Die 4. hujus Mensis. Missa Pontificali, qua solebat celebrari cum Capella EE., & RR. Cardinalium, modo vero Missa cantata solemniter de S. Elisabetha Regina Portugallie.

Die 22. Missa cantata solemniter de S. Maria Magdalena.

Die 25. Missa cantata solemniter de S. Jacobo Apostolo, & applicabitur pro Anima D. Antonii de Bivar.

AUGUSTUS.

Die 5. hujus Mensis. Missa cantata solemniter de Dedicatione Beate Mariæ Virginis ad Nives.

Die 10. Missa cantata solemniter S. Laurentii Martyris.

Die 15. Missa cantata solemniter de gloriosissima Assumptione Beate Mariæ Virginis.

Die 25. Missa cantata solemniter de S. Bartholomæo Apostolo.

S E P T E M B E R.

Die 8. Missa cantata solemniter de Nativitate B. Mariæ Virginis.

Die 14. Missa cantata solemniter de Exaltatione S. Crucis.

Die 16. Missa cantata de Anniversario pro Anima Antonii de Almeida Borges obiit hac die.

Die 21. Missa cantata solemniter de S. Mattheo Apostolo.

Die 29. Missa cantata solemniter de S. Michaeli Archangelo.

O C T O B E R.

Die 18. Missa cantata solemniter de S. Luca Evangelista.

Die 20. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de S. Irene ad ipsius Altare pro Anima D. Didaci Lopez de Francia.

Die 29. Missa cantata solemniter de SS. Simone, & Juda.

N O V E M B E R.

Die 1. hujus Mensis. Missa cantata solemniter de Festo omnium Sanctorum.

Die 2. Missa cantata solemniter, cum officio novem lectionum pro Commemoratione Fidelium Defunctorum.

Die 3. Missa cantata solemniter cum alio officio pro animabus Congregatorum hujus Ecclesie, & Hospitalis, & convocabitur Congregatio, ut assistat.

Item infra octavam Defunctorum dicentur due Missæ cantate de Anniversario pro Anima Gregorii Peixoto de Guerra.

Item in Octava Defunctorum una Missa cantata de Anniversario pro Anima D. Didaci Lopez de Francia.

Item in ipsa die Octava due alie Missæ pro Anima D. Ferdinandi Nunez.

Item post Octavam Fidelium Defunctorum tres Missæ cantate de Anniversario cum tribus Officiis trium lectionum, una pro defuncta, reliqua pro defuncto juxta intentionem quondam D. Roderici Alvarez Castelbranco in diebus non impeditis.

Die 12. hujus. Missa cantata solemniter de Sancto Martino Episcopo: applicabitur pro Anima Dom. Doctoris Martini Navarro de Aspilqueta cum uno Responsorio.

Die 21. Missa cantata de Anniversario pro Anima Juliani Georgii: obiit hac die: habent Cappellani pro elemosyna scutum unum.

Die 23. Missa cantata de Anniversario pro anima D. Doctoris Gasparis de Silveira, obiit hac die.

Die 25. Missa solemniter de S. Catharina Virgine, & Martyre, applicabitur pro anima D. Antonii de Bivar.

Die 30. Missa cantata solemniter de S. Andrea Apostolo.

D E C E M B E R.

Die 8. hujus Mensis. Missa cantata solemniter de Immaculata Conceptione Beate M. V. Patronæ Regni Portugallie.

Die 13. Missa cantata solemniter de S. Lucia Virgine, & Martyre.

Die 21. Missa solemniter de S. Thoma Apostolo.

Die 25. In Nativitate Domini Nostri Jesu Christi.

Christi, dicentur tres Missæ cantate solemniter horis consuetis, quarum una in honorem ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, & Beate Mariæ Virginis de Betlehem; applicabitur pro anima D. Guomara hujus Ecclesie, & Hospitalis Fundatricis.

Tribus sequentibus diebus post Nativitatem Domini Nostri Jesu Christi, dicentur Missæ cantate solemniter de Festis in illis occurrentibus juxta Rubricas Breviarii Romani.

Die 31. Missa cantata solemniter de S. Silvestro.

De obligationibus Cappellanorum.

In omnibus anni Dominicis debent assistere Missæ decantandæ cum Diacono, & Subdiacono de ipsa Dominica non impedita majori Festo.

In omnibus Festis mobilibus uniuscujusque anni, debent etiam celebrare Missam cantatam solemniter de ipso Festo.

Item in singulis anni Sabbatis debent cantare Missam de Beata Maria Virgine, que Missæ, & omnes alie de Dominicis, & Festis liberis applicabuntur pro anima D. Guomara hujus Ecclesie Fundatricis loco Missæ privatæ eo die celebrandæ a suo Cappellano.

Item debent assistere omnibus Festis Ecclesie, & Divinis Officiis, ac mortuorum suffragiis in ea faciendis, absque alia mercede, quam impertiri solita.

Item in omnibus Festis tam prima, quam secunda Classis, & aliis de obligatione Ecclesie debent cantare primas, & secundas Vesperas.

Item die Jovis majoris Hebdomadæ debent communicare in nostra Ecclesia.

Cappellanæ quotidianæ perpetuæ.

Missa quotidiana pro animabus D. Guomara hujus Ecclesie, & Hospitalis Fundatricis, & aliorum Benefactorum cum orationibus. Quæsumus Domine, & Deus venie largitor, & Fidelium, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana ad Altare S. Antonii Abbatis pro animabus EE., & RR. DD. Cardinalium Antonii de Chaves, & Georgii de Costa, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro animabus D. Didaci de Carnaluaes, & suorum Amicorum, cum Orationibus, Præfata quæsumus Domine &c. Deus cujus misericordie, & Fidelium &c.

Missa quotidiana pro anima Antonii Lopez Nabo, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada, dicenda in Altari privilegiato.

Missa quotidiana pro anima Mariæ das Nives d. Antonii Uxor; excepta una vacantia in qualibet Hebdomada, dicenda in Altari privilegiato.

Missa quotidiana pro animabus Antonii de Almeida Borges, & Joannis Vieira ejus Fratris Germani, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima Ferdinandi Nunez excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima Antonii de Bivar, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima D. Melchioris Barbosa Sacerdotis Bracharen. excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa perpetuæ de Mortuis.

Tres Missæ privatæ in singulis anni Hebdomadis pro anima D. Doctoris Gasparis de Silveira, dicenda per Sacerdotem Diocesis Colymbrien., & in ejus defectum Diocesis Egitanien.

Tres Missæ privatæ in singulis anni Hebdomadis pro anima Roderici Alvarez de Castelbranco.

Una Missa privata in singulis anni Hebdomadis pro anima Joannis del Conto.

Quatuor Missæ privatæ singulis mensibus pro anima Antonii Almeida Benefactoris Ecclesie.

Prima die cujuslibet mensis una Missa pro animabus Joannis Droet, & Antonii de Abreu.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Antonie Christallina.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Francisci Pauli.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Philippi Diaz Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Doctoris Emmanuelis de Quintal Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Joannis Martini Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Georgii Peixoto de Guerra.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Juliani Georgii Cappellani.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Didaci de Vilalobos Buttafogo.

Dua Missæ privatæ singulis mensibus pro anima Oratii Batolbe Bonon.

Quinque Missæ privatæ in tot mensibus singulis annis pro anima Illmi Dñi Emmanuelis de Meneses; prima 21. Maji die obitus; ceteræ vero per subsequentes menses.

Dua Missæ privatæ singulis annis, una mensis Augusti, altera die 17. Decembris pro anima Bartholæi de Jesu Maria.

Quatuor Missæ privatæ singulis annis, in octava Defunctorum pro anima Antonii Lopez Nabo.

Quatuor Missæ privatæ singulis annis in octava Defunctorum pro anima Mariæ das Nives dicitur Antonii Uxor.

Una Missa privata singulis annis, die 4. Novembris pro anima Joannis Moreno.

Una Missa privata singulis annis ad Honorem S. Elisabethæ Regine Portugallie in ejus Festivitate juxta intentionem D. Antonii Parava.

Dua Missæ privatæ singulis annis, una Sancti Antonii de Padua, altera in Angeli Custodis Festivitatibus pro anima D. Didaci Lopez de Francia.

Duodecim Missæ privatæ singulis annis in mense Novembris, incipiendo a die 13., & sequen. usque ad Festivitatem S. Catharinæ Virginis, & Martyris pro anima Antonii de Bivar.

Dua Missæ privatæ singulis annis, una in Assumptione B. Mariæ Virginis; altera in S. Josephi Festivitatibus pro anima d. Antonii de Bivar.

Tres Missæ privatæ pro defuncto singulis annis die 21. Martii, in qua obiit D. Gaspar de Francia, juxta illius intentionem.

Alia Missa privata singulis annis in octava S. Antonii de Padua pro anima ejusdem D. Gasparis de Francia.

Alia Missa privata singulis annis in Festo Sanctæ Mariæ Magdalene juxta intentionem ejusdem D. Gasparis, cum duabus candelis accensis ad illius

Congregazione particolare, si passi mandato diretto al Camerlengo della forma ordinaria, e le dette liste le lascerà registrare, come si dispone Capitolo 1. del Governatore moderno Titolo 4. de' Governatori §. 20., ed insieme porterà le multe di quelli, che non eseguirono l'ordine nel dir le Messe, acciò siano disalate da detti salarj.

14. Non consentirà si dia la Comunione fuori dell'Altare Maggiore, o in quello, dove sarà il Santissimo Sacramento, salvo a persone di gran rispetto, o ad alcuno per divozione particolare di qualche Santo, chiedesse la Comunione nel suo Altare.

15. Avrà un libro, nel quale, si scrivano tutti que' Defonti si sono sotterrati nella nostra Chiesa, e specificcherà in esso con distinzione in che luogo fu sotterrato, i nomi, e le Patrie, il Mese, l'Anno, e il giorno, ed i nomi de' Padri.

16. Averà reggimento, o Capitolo del sotto Sagrestano, perchè essendoli in tutto quello gl' appartiene alla Sagrestia subordinato, deve saper qualche tocca al Reggimento di tal Sotto Sagrestano per ammonirlo ne' errori, che farà nel suo Offizio, e se ammonito non si vorrà emendare l'avviserà al Governatore.

17. Essendo i tre Chierici capaci, come devono essere di comunione, gli avvertirà dell'obbligo, che hanno di comunicarsi tutte le Feste principali dell'anno, nel giorno di S. Antonio nella nostra Chiesa, ed abbia particolar cura della sua buona educazione, e principalmente che servano le Messe con tutta perfezione, e modestia, e che assistano il tempo necessario delle mattine nella Sagrestia, e Chiesa, servendo le Messe in giorni di Festa colle Corte.

18. Perchè il nostro Statuto ordina, che gl'Officiali minori della Casa, come Sotto Sagrestano, Infermiere, e Cuoco, si comunichino nelle Feste principali dell'anno, e nel giorno di S. Antonio, averà molta cura di avvertirli, acciò s'adossino a quest'obbligo di comunicarsi nella nostra Chiesa, e non lo facendo, avviserà il Governatore.

19. In niun modo facci dir fuori della nostra Chiesa Messe, divertendo l'elemosine, che a quella portano, acciò si dicano in qualsivoglia altra, e sapendo, che il Governatore ne distribuisca alcune per diversi fuori della nostra Chiesa, subito darà conto al Governatore più antico, o Congregati, acciò lo riferiscano in Congregazione.

20. Tratterà sempre bene di parole tutti i Padri Cappellani, e quando alcuno commettesse qualche mancamento, esso non li riprenderà, ma ne farà memoria, se la colpa non necessiterà subito di rimedio, acciò che nel fine del mese sia multato per il Governatore, a chi tocca dar le multe, e far l'ammonizioni, che faranno necessarie.

21. Item in niun modo consentirà, che nella Sagrestia, si parli alto, ne si facciano circoli, che perturbino i Sacerdoti, che staranno celebrando nella Chiesa, ed avvertirà i Padri Cappellani, che non vengano alla Sagrestia, se non quando verranno chiamati per accodir nella Chiesa a' suoi obblighi.

CAPITOLO DECIMO:
De' Confessori, o Prefetti Spirituali, e suoi obblighi.

1. I Cappellani, che serviranno di Confessori, saranno esaminati, ed approvati dagli Esaminatori di questa Corte, e con licenza del Vicegerente esercitaranno l'Offizio, faranno di natura docile, e piacevole, e di esemplar vita, e costumi per edificar gl'altri.

2. Item oltre quello devono osservare, come Cappellani, saranno obbligati a stare tutti i giorni per la mattina nella Chiesa, o Sagrestia, over in parte, dove possono esser trovati, principalmente ne' giorni di Festa per confessare i Sacerdoti, che verranno a dir le Messe, ed altre persone, che nella Chiesa, si vorranno confessare, e per questo travaglio, se gl'accrescerà maggior Salario, che giudicherà la Congregazione meriti la sua fatica.

3. Item confessaranno gl'Infermi ad ogni ora che sarà necessario, con molto amore, e carità, e li visiteranno tutti i giorni, animandoli a sopportare con pazienza il travaglio, e fastidio dell'Infermità, offerendosi in tutto quello, che sarà giovevole alla sua coscienza, e principalmente a quelli, che faranno in pericolo di morte.

4. Supposto, che non siano obbligati ad assistere nel Coro, ne alle Messe cantate nelle Domeniche, o giorni di Festa per la mattina, perchè in questi tempi devono stare ne' loro Confessionarij, con tutto ciò ne' giorni, ne quali non averanno confessioni, devono assistere al Coro, Messe cantate, Salve, Litanie, ed altre Funzioni, che faranno gl'altri Padri Cappellani, e con quelli entreranno pro rata in tutti gl' emolumenti della Chiesa, benchè non assistano, stando in quei tempi occupati nelle Confessioni.

5. Sappiano, che sono obbligati a portare nella Sagrestia l'elemosine faranno consegnate nel Confessionario per dire alcune Messe, e per scriverle nel Libro, e che non possan essi per se medesimi distribuirle, e facendo il contrario, faranno gravemente dal Governatore multati, e non emendandosi, saranno privati d'esser più Confessori nella nostra Chiesa.

CAPITOLO UNDICESIMO:
Del Maestro di Coro, e suoi obblighi.

1. Il Cappellano, che averà da servire di Maestro di Coro, farà quello, che sarà più perito nel canto, e cose appartenenti a quello sarà obbligato di provvedere gl'Offizj, che si hanno da recitare tanto nel Coro, come fuori di esso, e registrare i Libri del Canto, e regger gl'altri in modo che non vi sia errore nessuno nel recitare l'Offizio nel canto. Segnerà in un Libro li assenti, che mancarono all'Offizio Divino, e che non vollero obbedire, e delle mancanze darà ogni mese conto al Governatore, acciò che le multe, in che sono stati condannati, si levino dal Salario, che ogn'uno ha da avere. Averà cura de' Libri del Coro, che gli saranno consegnati per Inventario.

2. Item tutti i Mercordì, e Sabbati chiamerà i Cappellani un'ora dopo pranzo, e nella Sala delle Congregazioni particolari, o nel Coro antico, farà esercizio di canto, acciò si canti con perfezione, e li dirà quello si ha da

cap.

cantare, e per sua fatica, averà maggior Salario, che determinerà la Congregazione.

3. Item ogni volta, che si averà da cantare l'Offizio di nove Lezioni, farà vi siano nove Sacerdoti, de' quali per ordine ogn'uno dirà la sua, cominciando da più moderni, e le tre ultime dirà il Suddiacono, Diacono, e Sacerdote, il quale starà con la sua Stola, conforme le Ceremonie Romane, e con esse si conformerà in tutto.

CAPITOLO DUODECIMO:
Del Maestro di Ceremonie, e suoi obblighi.

1. Per Maestro di Ceremonie si eleggerà in Congregazione particolare il soggetto, che nelle Romane, quali si dovranno usare nella nostra Chiesa, parerà più atto, applicato, e modesto, in maniera, che non soamente sia abile ad evitar gl'errori tanto più considerabili, quanto più pubblici, ed avvertire quello, che sarà necessario, acciò gl'Offizj Divini si celebrino con la decenza, e perfezione dovuta; ma anche possa edificare con la modestia, e maturità quelli, che saranno presenti.

2. Se li darà un Ceremoniale, ed anche alcuno, o alcuni Libri di quelli, che meglio trattano delle Ceremonie, i quali vederà accuratamente, e col medesimo consultará i dubbj, che li occorreranno, e co' più periti, sapendo quello, che in tali dubbj usano le principali Chiese di Roma. I detti Libri con questi Reggimenti consegnarà al Governatore nel fine del suo Offizio per qualsivoglia modo sia, e si obbligherà di restituirli nell'atto della consegna.

3. Sarà obbligato ad assistere con Cotta a tutte le Messe Cantate, ed altri Offizj Divini, che solennemente si celebreranno nella nostra Chiesa, e mancando per sua colpa ad alcuna delle dette Messe, o Offizj, per la prima volta sarà multato in quattro giulj, per la seconda in doppio, e per la terza privato del suo Offizio; però se assistendo farà causa d'errore considerabile a' Celebranti per la prima volta sarà multato in un giulio, per la seconda in due, e di li avanti ad arbitrio del Governatore.

4. Uscirà sempre dalla Sagrestia accompagnando i Celebranti, e prima ch'escano tutti, andará a veder prima, se nell'Altare, e Credenza &c. sta tutto il necessario, e di quello mancherà, avvisará il Sagrestano, che nell'appartenente al suo Offizio li deve ubbidire, come anche i Celebranti, ed averà maggior salario, come si dice de' Confessori, Sagrestano, e Maestro di Coro.

CAPITOLO DECIMOTERZO:
Del Sotto Sagrestano, e suoi obblighi.

1. Il Sotto Sagrestano, che deve esser nato in Portogallo, o sue Conquiste, quando vi sarà capace in Roma, deve aver ordini minori, almeno prima tonsura, ha da essere di tal'attitudine, e costumi, che non solo prometta esser utile al Ministero di Sagrestia, ma anche allo Stato Ecclesiastico, per il quale si deve incamminare.

2. Nel vestito, sommissione, e modo di vita esemplare, si porterà come i Cappellani, osservando quello, che nel Direttorio di questi s'ordina, di non mangiare all'Osterie, e luoghi

indecenti, di non dormire senza licenza del Governatore fuori del Ospedale, di non giocare, nè parlare in esso con Donna alcuna, di non ammettere qualsivoglia persona che sia a dormire nella sua stanza, e mancando alle cose sopradette, incorrerà nelle pene imposte a' Cappellani.

3. Ubbidirà al Sagrestano in tutto quello gli comanderà, sia appartenente alla Sagrestia, ed in essa, e nella Chiesa assisterà con Cotta alla Mattina ne' giorni di festa, preparando gl'Altari, Candele, ampolline, ed aiutando a vestire i Sacerdoti, a quali servirà la Messa, o essendo persona di maggior qualità, o quando i Chierici saranno occupati, ed ogni volta, che si ferrerà, ed aprirà la porta, esso l'aprirà, e ferrerà, dando le chiavi al P. Sagrestano, che nel medesimo tempo si deve trovar presente nella Chiesa.

4. Nelle Mattine non uscirà fuori della Chiesa, o Sagrestia senza licenza del Sagrestano, nè senza esso mandarà via i Chierici, ed uscendo fuori il Sagrestano nel detto tempo, o stando occupato, restará nella Sagrestia in suo luogo, avendo cura del Ministero del Sagrestano.

5. Stando fuori di casa, o occupato il Sagrestano, ed alcuno consegnará l'elemosine delle Messe, il Sotto Sagrestano le riceverà, e le scriverà subito nel Libro, ma non le metterà nella Cassetta delle medesime elemosine, ma le darà al Sagrestano, acciò le metta esso.

6. Assisterà nella Chiesa tutto il tempo che i Cappellani cantano la Salve, e Litanie, avendo cura d'invigilare, che non si levi cosa alcuna, dagl'Altari, e si confesserà in modo, che il Sagrestano sappia, e si comunichi nella nostra Chiesa almeno nelle feste principali dell'Anno, e nel giorno di S. Antonio.

7. Mancando ad alcuno di questi obblighi, che non ha castigo determinato, lo potrà castigare in suo arbitrio il Governatore, conforme il mancamento fatto, ed ha da essere licenziato, se farà così grave la colpa, che lo richieda.

8. Ogni volta, che il Governatore intimarà Congregazione, o generale, o particolare, esso sarà obbligato a far personalmente le dette intimazioni a tutti li Congregati, conforme il detto Governatore li ordinarà. Ed essendo necessario li darà fede in scritto delle persone, ch'intimò, e per suo salario avrà un giulio ogni giorno.

Compendio delle Messe, ed altri pesi della nostra Chiesa, ch'ha in tutto l'Anno.

JANUARIUS.

Prima die hujus mensis. Missa cantata solemniter de Circumcisione Domini Nostri Jesu Christi.

Die 6. Missa cantata solemniter de Epiphania Domini Nostri Jesu Christi.

Die 17. Missa cantata solemniter de S. Antonio Abbate.

Die 20. Missa cantata solemniter de S. Sebastiano Martyre.

Die 22. Missa cantata solemniter de S. Vincentio Martyre.

FEBRUARIUS.

Die 2. hujus mensis. Missa cantata solemniter de Purificatione Beatae Mariae Virginis, cum Officio, & distributione Candelarum.

Die 3. hujus. Missa cantata dicenda per Cappellani.

Altare, quod est Altare Pietatis, durante celebratione Missarum.

Qualibet Hebdomada recitetur una Missa pro anima Ferdinandi Rodriguez Botelho Presbyteri.

Item quolibet mense tres Missae pro anima eiusdem.

Die 18. Octobris obitus eiusdem Sacerdotis, dua Missa cantata in Anniversario.

LIBRO TERZO.

Degli Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' Offizio di Ospidaliere, e suoi obblighi.

1. Essendo la principal cura del Cappellano che pro tempore serve d'Ospidaliere di ricevere con benigna affabilità i Pellegrini, mentre sopra di esso si appoggia tutto il governo di tutto l'Ospedale, se gli ordina, che la persona, quale avrà da esercitar tal carica, sia di buona vita, costumi, e caritativa, acciò possa intieramente soddisfare a' pesi seguenti.

2. Primieramente non riceverà Pellegrino alcuno, senza haver' espresso ordine del Governatore, salvo arrivando di notte, perchè nell'altro giorno glie la porterà. Averà particolar' attenzione di preparare l'acqua calda, acciò i Pellegrini si lavino i piedi subito arrivati, come anche i vasi, e tovaglie necessarie, e dentro tre giorni farà confessarli, e costandoli ciò per le Cedole del Confessore sottoscritte per il Governatore, darà l'elemosina solita di tre giulj, e ciascuno per una volta solamente, e delle dette Cedole darà conto al Governatore del denaro speso, ed esso porterà nuovo mandato, acciò il Camerlengo paghi la somma di sc. 5. moneta, acciò si spenda nella forma sopraddetta.

3. Averà un Libro, dove scriva i nomi di tutti i Pellegrini, di che Terra sono, e nel giorno, in cui giunsero, acciò non se le dia elemosina duplicata, nè dimorino nell'Ospedale più tempo di quello si è concesso.

4. Il Governatore li consegnerà per Inventario tutta la robba, letti de' Cappellani, e tutte le altre robbe, che servono nell'Ospedale, del medesimo modo quelle servono nella Cucina, e nel fine di detto Inventario, si obbligarà pagare qua s'oviglia cosa, che manchi, e per esso darà la consegna al Governatore ogni volta, che la domanderà. Consegnerà al Coco tutte le forti di ferro, legnami, ed altro appartenente alla Cucina, li darà Sale, Legna nella quantità necessaria, il che terrà tutto ben custodito.

5. Item consegnerà d'ordine del Governatore a ciascun Cappellano una stanza col suo letto, due Matarazzi, ed un pagliaccio, un Capozzale, e due Coperte, e quattro tavole, e due banchi, ed ogni 15. giorni due lenzoli lavati, un tavolino, due sedie di legno, e nella medesima maniera siano trattati li Cappellani estranumerarij, dando a ciascuno una stanza, e tutte le cose si torneranno a consegnare, quando qualsivoglia Cappellano si partirà dall'Ospedale.

6. Item nell'Ospedale terrà dieci Letti, ed anche più, se farà di bisogno per dormirli li Pellegrini, quali terrà netti, e politi, mettendo i lenzoli lavati quando li parerà. E di mattina ordinarà che li alzino, ed a ciascuno asse-

gnarà il giorno, acciò scopino il detto Ospedale, Dormitorio, Corridori, e Scale dell'Ospedale, il che terminato, ferrerà la porta e non aprirà, se non di notte, quando i Pellegrini si vorranno riposare, e subito li manderà accendere una lampada nell'Ospedale, che farà avanti un'immagine di nostra Signora tutta la notte accesa, nella forma, che instrui la Signora D. Guiomar Foncatrice di quest' Ospedale, ed in niun modo consentirà, che di giorno Pellegrino alcuno vada all'Infermeria, salvo, o per indisposizione, o per visita di alcuno Infermo, nè che tra matrazzi mettano cosa alcuna commestibile.

7. Item all'ora dell'Ave Maria ordinata, si accenda un'altra lampada alla Scala principale, che va per le stanze de' Cappellani, che durerà accesa fino alle due ore di notte per l'Inverno, e per l'Estate fino una, ch'è il tempo, fin quando ha da star aperta la porta dell'Ospedale, la quale ferrata non si aprirà a persona alcuna, o sia Cappellano, o Pellegrino senz'espresso ordine del Governatore, e se succedesse caso così urgente, che obbligasse uscir fuori di Casa qualche persona, che nel detto Ospedale stasse, li potrà aprire con condizione, che subito alla mattina, ne dia parte al Governatore; e la causa motiva per averli aperto.

8. Quello s'ordina nel ferrar la porta la sera, s'intende nell'aprir alla mattina, quando si apre la Chiesa, e sapendo, che qualsivoglia de' Cappellani, o Officiali dorme fuori, lo dirà subito al Governatore.

9. Item non consentirà, che Pellegrino alcuno habbia liti, o burlando, o da dovero con altro, nè meno con persone dell'Ospedale, o di dentro, o di fuori, e se haverà, si farà avvistato prima e seconda volta, e non emendandosi la terza lo manderà fuori, ed il medesimo seguirà s'esso giocasse; ma se alcuno de' sopraddetti dase in altro con le mani, o armi, o offenda con parole ingiuriose, subito incontinente sia buttato fuori.

10. Item ogni due anni manderà a lavare, ed empiri li matrazzi di lana, ed ogni anno empirà i pagliaricci di paglia nova, ed a minuto cuscirà i lenzuoli, e perciò domanderà al Governatore quello, che sia bisogno.

11. Item riscuoterà ogn'anno la propina del Sale, che quest'Ospedale ha, e terrà appresso di sé la chiave del Giardino, il quale sarà ferrato, e non lascerà entrar niuno, e levare da esso cosa alcuna, e solamente esso potrà cogliere quello li bisognerà per servizio dell'Ospedale, ma non impedirà i Cappellani, che passano ivi andare a ricrearsi. Ed usando male di questa libertà, avviserà il Governatore, acciò provveda, come conviene, ed averà cura ch' il detto Giardino, e Fontana siano aggiustati, e politi, mandando a portare gl'Alberi, e Pergole a suo tempo, e far quello, che sarà necessario.

12. Non darà robba d'Infermeria a nessun'altra persona, senz'ordine espresso del Governatore, e quando questo la mandi dare, avendo giuste cause, averà cura di farla lavare un'altra volta, e riportarla all'Infermeria.

13. Farà sempre, che l'Infermiere compri tutto il bisogno per l'Infermeria, e che facci la Lista delle spese ogni mese per pigliar i conti delle spese, che ha fatte, e che resti con chia-

rezza

rezza; acciò costi in ogni tempo.

14. Benchè nel §. 7. si dice, che la porta dell'Ospedale sia ferrata, à due ore d'Inverno, e di Estate à una, perchè potrà succedere esser necessario per alcuna convenienza della Casa, che sia qualche poco più tempo aperta la porta della strada. L'Ospidaliere saprà dal Governatore l'ora, che li assegna per ferrarla, ed in tal caso farà, che sia accesa una lampada nel Corridore della detta porta.

15. Avendo ferrate tutte le porte interiori, come si dice nel §. 7. subito, che ferrerà la porta interiore, farà sonare la Campanella, e col Sacchetto, ed l'opo il Cappellano di settimana, se non il Cappellano più antico col Sottosagrestano andrà beneducendo i Corridori, ed i Cappellani usciranno alla sua porta a ricevere l'Acqua Benedetta, e dirà le Orazioni seguenti.

Asperges me Domine &c., vel vidi aquam &c. postea dicitur.

Noctem quietam, & finem perfectum concedat nobis Dominus Omnipotens, Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus &c. Amen.

Dignare Domine nocte ista. Sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine. Miserere nostri.

Fiat misericordia tua Domine super nos.

Quemadmodum speravimus in te.

Domine exaudi &c. R. Et clamor meus &c.

Domine vobiscum &c. R. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S.

Visita quesumus Domine habitationem istam, & omnes insidias inimici ab ea longe respelle, Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, & benedictio tua sit super nos semper. Per Christum &c.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Persone, che saranno ricevute in quest'Ospedale, e per quanto tempo.

1. Essendo l'origine, ed l'istituto di quest'Ospedale il ricevere i Pellegrini Portoghesi, si ordina, che nè l'Ospidaliere, nè Cappellano alcuno possa ricevere persona alcuna nel detto Ospedale, che non sia nata nel Regno di Portogallo, senz'ordine del Governatore, e solamente saranno ammessi i Portoghesi nella forma seguente.

2. Se alcuno Sacerdote verrà per negozj, o pretenzione, starà due mesi, ne quali si potrà provvedere d'abnazione, e se sarà Frate di Religione, che qui non vi sia, starà un mese.

3. Il Pellegrino, che verrà a visitare i luoghi Santi, o per seguir qualche lite, starà un mese, e se sarà dispenante, in quanto spedisce la sua dispensa.

4. Item venendo alcuno a litigare per un altro, starà 15. giorni, e se farà causa d'Impetra di Benefizio di huomo vivo, o sia propria, o aliena, otto giorni, e tutti i sopraddetti, che nell'Ospedale saranno ricevuti di qualsivoglia qualità, condizione, che siano, devono dormire nell'Ospitalità, e non in Stanze particolari, salvo, se parerà al Governatore, che la persona è tale, che se le debba dar stanza, perche allora glie la potrà dare, avendola libera, e non incomodando Cappellano alcuno.

5. Item perche anticamente anche s'alloggiavano Donne in quest'Ospedale, e per alcuni in-

convenienti, si levò questa consuetudine, ed a quell'effetto, si usò dargli uno scudo di moneta per ciascuna Donna, che farà nata nè Regni di Portogallo, o suoi Dominj, per pagar la Casa, così anche un testone, ch'è l'elemosina solita, s'ordina all'Ospidaliere, che segua il medesimo ordine, portando essa Donna cedola sottoscritta dal Governatore, come a gl'altri Pellegrini.

6. Tutti quelli, che saranno ricevuti in quest'Ospedale, averanno grandissimo rispetto all'Ospidaliere, e saranno obbligati a far tutto quello gli comanderà in servizio dell'Ospedale, e quello, che in questi statuti gli è ordinato, e non lo facendo, saranno due volte ammoniti, ed alla terza l'Ospidaliere gli licenzierà.

CAPITOLO TERZO.

Dell' Infermeria, e come l'Infermiere si deve portare cogli Infermi.

1. Se nell'Ospitalità de' Pellegrini v'è necessaria un'eccessiva carità, come sopra s'ordina; con più ragione, si deve esercitare cogli Infermi che in quest'Ospedale si medicranno, che devono essere solamente quelli, che sono nati nè Regni di Portogallo.

2. Item subito, che qualsivoglia Infermo sarà ricevuto con parere del Medico, ed ordine del Governatore, l'Ospidaliere gli piglierà la consegna di tutta la sua robba, denaro, lettere, ed altre cose, ed avanti due Cappellani farà di tutto Inventario, e nel Libro degli Infermi, che terrà a quell'effetto, scriverà i nomi di tal'Infermo, e de' suoi Padri, ed essendo morti, de' Parenti, Patria, giorno, mese, ed anno in che entrò nell'Infermeria, ed il negozio, a che venne in questa Corte, e di tutto darà conto al Governatore, acciò disponga, conforme se gli ordina nel suo reggimento.

3. Item dappoi, che l'Infermo sarà ricevuto l'Ospidaliere farà che si confessi dal Confessor di Casa, o qualche altro, che vorrà, ed il giorno seguente si comunicherà, il che lo farà il Sagrestano accompagnato da sei Cappellani con Corte, e sei torce, cantando in voce bassa quelch'è solito con tutta la decenza dovuta. E se l'Infermità sarà tale, che sia necessario dargli subito l'Olio Santo, così l'ordinerà al medesimo Sagrestano, o in qualche ora, che gli parerà sia necessario, e farà in questo si vigilante, che non muora alcuno senza Sacramenti, e similmente gli avvertirà, se hanno da aggiustare cos'alcuna ne loro Paesi, facciano testamento; e per quell'effetto chiamerà il Notaro della Casa, come anche avviserà tutti li Cappellani numerarij, ed extranumerarij, che vengano ad assistere sì di notte, come di giorno, distribuendo a ciascuno la sua ora, acciò sempre vi sia chi gli dica l'offizio di agonia, e chi l'aiuti a ben morire, e nella detta Infermeria farà un Oratorio con un Crocifisso, ed un' Immagine di Nostra Signora, ed una lampada accesa tutta la notte.

4. Item tutti gl'Infermi, che si medicranno nell'Ospedale, l'Ospidaliere, ed l'Infermiere assisterà con ogni cura, e carità, facendoli tutto quello, che il Medico gl'ordinerà, e l'Infermiere quello gl'ordinerà l'Ospidaliere osserverà, e glie lo farà osservare. Il reggimento in particolare della spesa ordinaria di ciascun giorno

M m 2

no

no toccate il mangiare, e senza ordine del Medico non passerà quel che in detto reggimento è stabilito.

5. Item nell'Infermeria averà un' Armario con suoi spartimenti, e negli'alti si metteranno le medicine, e ne basterà la robba bianca dell'Infermeria, che terrà molto polita, e le coperte, e materazzi gli spanderà ogni mese facendoli portare nelle Logge da Pellegrini.

6. Item nel medesimo modo vi faranno due casse a modo di banco, e ciascuno con due, o tre ripartimenti, e sue chiavi per metterli i vestiti degl'Infermi separatamente acciò non si scambino.

7. Item in niun modo faranno ammessi gl'Infermi di mal Francese, Etica, Rogna, o altri simili contagi, nè si medicaranno feriti, ma solamente quelli, che averanno febre, o febri acute, ed a quell'effetto faranno dal Medico veduti, e di suo parere coll'ordine del Governatore saranno ricevuti, e di altra forma nò; nè l'Infermiere, nè l'Ospidaliere si ardiranno dar se soli ammettere niuno, ed essendo per la buona cura degl'Infermi necessaria la quiete, si ordina all'Ospidaliere, o Infermiere, che nell'Infermeria non consentano circoli, nè modo alcuno di contravvenzione, poichè si è sperimentato il grave danno, che da queste ne risulta.

8. Item se alcune persone mandaranno dolci, o robba commestibile per gl'Infermi, l'Ospidaliere le riceverà, e li partirà ad essi all'ore di pranzo, dando a ciascuno quello gli sarà necessario, e se farà qualche galanteria, lo farà sapere al Governatore, acciò lo scriva nell'Inventario, e se in particolare si mandasse presente ad alcuno Infermo, ad esso si darà, acciò facciamo quello gli parerà.

9. Item il Medico sarà obbligato visitare gl'Infermi due volte ogni giorno, e quella della mattina sarà il più presto, che sia possibile, acciò più commodamente, se gli diano i medicamenti, che ordinerà.

10. Item il Barbiero dovrà andare a cavar sangue, ed altre cose, che al suo officio toccano alle ore, che il Medico gli ordinarà.

11. Item lo Speciale darà i medicamenti freschi, e buoni, e se altrimenti, non gli faranno messi in conto; gli darà sempre per ricetta del Medico, e quando l'Infermiere l'anderà a pigliare, porterà il Libro, che deve stare nella detta Infermeria con le dette ricette, ed esso le metterà in suo Libro, e per ambedue i Libri, se gli farà pagamento nel fin dell'anno, come parerà al Medico.

12. Item tanto che cesserà la febre agl'Infermi, staranno in convalescenza i giorni, che parerà al Medico, ed in essi, si darà tutto il necessario, e dopo l'Ospidaliere li licenzierà, dandogli uno scritto cōtraffegno di convalescenza nella forma solita.

13. Item morendo alcun Infermo, l'Ospidaliere lo farà saper subito al Governatore, acciò disponga quello, che nel suo reggimento si è detto. Ed essendo tempo, che se gli possa dar Messa, se gli dirà nell'Altare Privilegiato, e quando nò, nel giorno prossimo seguente. E si ordina a' Sacerdoti, che nel momento specialmente lo raccomandino, ed a' Pellegrini nelle loro Orazioni, di tutto che averà cura l'Ospida-

liere, acciò si facci osservare, conforme in questi Statuti si dispone, e dopo d'esser serrata la porta della Chiesa all'ora, che parerà più conveniente, il detto Ospidaliere chiamerà tutti i Cappellani, ed essi con le Cotte, e torce, ed il Sagrestano colla Stola, e tutti in voce bassa cantando il solito, accompagneranno il Defonto fino alla Sepoltura, dove sarà portato da quattro Pellegrini involtato in un lenzuolo, ed a vani di seppellirlo, se gli raccomanderà l'anima a Dio nella forma del Rito Romano.

14. Item l'Ospidaliere non consentirà, che Pellegrino alcuno, o qualsivoglia altra persona dorma ne' letti dell'Ospedale, benchè non abbia Infermi, e siano tanti li Pellegrini, che non entrino nell'Ospizio.

15. Item nel fine di ciascun mese l'Ospidaliere farà la lista di quello si è spento nell'Infermeria, ed altro, che appartiene ad esso, e la porterà al Governatore, acciò gli facci passar mandato in Congregazione, acciò il Camerlingo li paghi. E nella detta lista metterà l'elemosina straordinaria, che la Congregazione gli mandò dare in quel mese, dicendo la quantità, e a chi persone, tutto con chiarezza, e distinzione.

16. Item nel fine del mese porterà al Governatore la lista delle falte, che fecero i Cappellani nell'assistenza degl'Infermi, acciò siano multati nella forma del Capitolo 8. del lib. 2.

CAPITOLO QUARTO. Dell'Infermeria, e suoi Obblighi.

1. Si fa intendere all'Infermiere pro tempore che non può fare opera più grata a Dio, ed a S. Antonio, che trattare i suoi Infermi colla maggior diligenza, e carità possibile, consolandoli ne' loro mali, soffrendo le loro proliuità, assistendoli con tutto l'alleggerimento, e rimedio, che determinerà il Medico, e l'Ospidaliere.

2. Sappia ch'esso è suddito, e soggetto all'Ospidaliere, ed in tutto quello, che appartiene al suo Offizio, e che deve rispettarlo, ed obbedirlo prontamente, comandandogli qualche cosa in servizio dell'Infermeria, ed Ospedale, e che ha da stare in luogo di detta Ospidaria, quando esso uscirà fuori di Casa, o sarà occupato, in modo, che senza suo ordine non disponga cosa alcuna di rilievo, e non molto necessaria, ed in caso, che la facesse, dopo venuto subito gli darà conto, e similmente gli consegnerà qualche regalo, che nel medesimo tempo fosse mandato agl'Infermi.

3. Non applicarà rimedio alcuno agl'Infermi, ne gli darà cosa in cui possa aver dubbio gli faccia male, senza ordine del Medico, o Ospidaliere, e senza licenza di questi non uscirà dall'Ospedale, essendovi Infermi.

4. Ogni volta, che il Medico, Chirurgo, o Barbiero, che verranno all'Infermeria gli accompagnerà in quanto in essa staranno, ed avvertirà quello ordinano agl'Infermi, per eseguirlo, appartenendogli principalmente nel mangiare, al quale darà ordine, ed avviserà il Cocco con tempo, acciò sia fatto alle sue ore.

5. Alle ore competenti, ed ordinate dal Medico vada a pigliare, il pranzo alla Cucina, e portandolo agl'Infermi, gli assisterà in quanto mangeranno, e dopo torni a riportare i piatti, e non

e non potendo assistere a tutti gl'Infermi, l'Ospidaliere lo provvederà di chi l'aiuti.

6. Sempre dormirà nella stanza vicino l'Infermeria, ed essendovi Infermo di pericolo, dormirà dentro l'Infermeria, e gli assisterà il più tempo del giorno, che potrà, ed anche in quello della notte.

7. Abbia gran cura della polizia così nella Casa dell'Infermeria, come nella robba, e Stanza, essendovi Infermi, la scoparà, e farà scopare almeno due volte la Settimana, ed ogni volta, che sarà necessario. Farà, che la robba si lavi a suo tempo, consegnandola per Lista a chi la lava, e non permetterà, che una cosa, che serve ad un ammalato serva all'altro, durante l'Infermità.

8. Serrerà insieme coll'Ospidaliere all'ora solita, ed aprirà la mattina la porta dell'Ospedale, ma mai la ferrerà, nè aprirà solo.

9. Quello, che serve d'Infermiere, ha anche fervire di Spenditore, e ha da comprare tutto quello, che sarà necessario agl'Infermi, con ordine, che gli darà l'Ospidaliere, facendo la Lista della spesa d'ogni Mese, acciò in ogni tempo si possa vedere.

10. La principal remunerazione delle sue fatiche riceverà da quel Signore, che accetta, e soddisfa il servizio, che per suo amore si fa agl'Infermi, come se fosse fatto al medesimo Signore. Con tutto ciò l'Ospidaliere averà stanza, e letto, e domanderà al Governatore gli dia ogni giorno quel, che sarà giusto, avendo riguardo al suo travaglio, e quantità degl'Infermi, e sappia, che sarà castigato, o licenziato mancando in quel che tocca al suo officio, secondo la qualità della mancanza.

11. In tutto quello, che appartiene all'esempio della vita, e buoni costumi, osserverà gli Statuti nell'Ospidaliere, ed almeno in tutte le Festività principali dell'anno, ed in quella di S. Antonio, si confesserà, e comunicherà nella nostra Chiesa, in modo che possa esser noto al Sagrestano.

CAPITOLO QUINTO. Del Cocco, e suoi Obblighi.

1. Essendo giorno anderà alla Cucina, e procurerà, che così i Cappellani, come gl'altri Officiali della Casa gli diano in tempo quello si ha da dare da cucinare.

2. Usarà tutta la polizia nella Cucina, e farà ogni cosa con gran carità, ed all'ore sue specialmente per gl'Infermi, di maniera che possano mangiare ad ora, che gli dirà l'Infermiere, e sarà determinata dal Medico.

3. Finita l'ultima Messa, avendo il P. Sagrestano, o Sottosagrestano portato via quello gli hanno ordinato per pranzo, serrerà la porta della Cucina. La sera farà la cena all'ore solite, e nell'estate ferrerà la porta ad un'ora di notte, e d'inverno a due, nè l'aprirà senza ordine dell'Ospidaliere, quando fosse necessario per alcuna cosa dell'Infermeria.

4. Averà gran cura, che si consumi il meno, che sarà possibile, principalmente di legna, ed acciò più liberamente possa attendere alle cose del suo Offizio non consentirà circoli nella Cucina nè anche d'Inverno, sotto pretesto di scaldarsi, ed essendovi alcuno, che ivi si tratten-

gano, o sia gente di Casa, o Pellegrini, che non osservino questo Statuto, darà conto al Governatore, ed Ospidaliere.

5. Intenda, che deve obbedire immediatamente all'Ospidaliere, ed eseguirà quello, che in nome di questo l'Infermiere gli ordinerà in tutto quello apparterrà al suo Offizio, ed averà a PP. Cappellani il rispetto, si deve al loro stato.

6. Avvertisca, che vive in Casa specialmente dedicata a Dio, procuri dar buon esempio della sua vita, e si confessi, e comunichi nella nostra Chiesa in modo, che il P. Sagrestano lo sappia, almeno in tutte le Feste principali dell'anno, e nel giorno di S. Antonio.

7. Avendo da uscire fuori di Casa, domandi all'Ospidaliere se ha bisogno di lui, o se in quel tempo abbia da fare cosa alcuna per gl'Infermi.

8. Così come deve avere giusto premio, e salario di ogni giorno, che li assegnerà il Governatore, a quello, che in questo suo reggimento se gli ordina farà multato, ed anche secondo la gravità della colpa commessa sarà licenziato.

§. 2. Cum autem sicut eadem expositio sub-jungebat, dicti Exponentes Statuta, & Capitula hujusmodi, quo firmiter subsistant, & ferventur exactius, Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiri plurimum desiderent: Nos specialem ipsi Exponentibus gratiam facere, volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum consilio, omnia, & singula Statuta, & Capitula præinserta auctoritate Apostolica tenore presentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus si qui desuper quomodolibet intervererint, supplemus. Salva tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis eorumdem Cardinalium.

§. 3. Decernentes ipsas presentes Literas, ac Statuta, & Capitula præinserta semper firma, valida, & efficacia esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quando-cumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit aliis quibusvis Ecclesiæ, & Hospitalis prefatorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, seu quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus; privilegiis quoqu-

Præsentis Depu-
tationum.

Confirmatio
relatorum
Statutorum.

Clausula.

Indul-